

N.R.G. III/XXIII



TRIBUNALE DI BRINDISI

Contenzioso _Prima sezione civile

Nella causa civile iscritta al n.r.g. III/XXIII promossa da:

Gamma s.p.a.

Attrice

CONTRO

Caio

Convenuto

Il Giudice,

osserva quanto segue:

l'attrice Gamma spa contesta l'inadempimento del convenuto Caio consistito nel non aver consentito l'accesso del personale sul terrazzo in occasione del sinistro oggetto di causa;

con ciò avendo impedito Caio a Gamma spa di intervenire per il ripristino dei pannelli danneggiati dal vento.

Caio a sua volta sostiene che l'inadempimento c'era già stato da parte di Gamma spa ed era consistito nell'inappropriato montaggio dei pannelli tale da determinarne lo svellimento in conseguenza del vento.

Caio lamenta inoltre che proprio in conseguenza di ciò erano derivati anche danni all'immobile di sua proprietà, danni che peraltro Gamma spa ha già provveduto a risarcire per il tramite della propria copertura assicurativa.

Rispetto a tali due tesi contrapposte, appare dirimente la circostanza che Gamma spa abbia sostenuto come l'esclusione della propria responsabilità rispetto allo svellimento dei pannelli derivasse dal fatto che il sinistro in questione si era verificato in conseguenza di un evento eccezionale ed imprevedibile, consistito in una tempesta di vento inusitata.

Da ciò conseguirebbe che l'onere della prova in ordine al caso fortuito di natura meteorologica debba gravare su Gamma spa, in quanto ha allegato detta circostanza.

In difetto di prova sul punto dovrebbe ritenersi, in base a presunzioni semplici, che i pannelli fotovoltaici non erano stati montati a regola d'arte, dal che ne era derivato l'inadempimento di Gamma spa, ed inoltre ne deriverebbe che Caio, in forza del principio inadimplenti non est adimplendum, aveva negato l'accesso sul proprio terrazzo agli operai di Gamma spa.

Ai fini conciliativi Caio potrebbe ben rinunciare ai danni per mancato godimento del terrazzo stimati dal C.T.U. in € 3.000,00, avendo già beneficiato del risarcimento degli altri ben più consistenti danni grazie all'intervento della compagnia assicurativa di Gamma spa.

E sempre ai fini conciliativi appare congruo proporre la compensazione integrale delle spese processuali comprese quelle di C.T.U.

PQM

visto l'art. 185 bis cpc formula la seguente proposta conciliativa:

- a) risoluzione consensuale dei contratti;
- b) rimozione dei pannelli a cura di Gamma spa;
- c) compensato ogni reciproco dare/avere;
- d) compensate le spese processuali comprese quella del C.T.U.

Rinvia per la verifica della conciliazione o in difetto per la discussione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del _____ ore 09.40.

IL GIUDICE

CCCCCC